



Agenzie generali INA Assitalia - impiegati amministrativi

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI AGENZIE GENERALI DI GENERALI ITALIA SPA

Indice:

05/07/2018 CCNL

11/06/2014 CCNL Ipotesi di accordo

09/07/1996 CCNL Testo definitivo

05/07/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/7/2018, tra l'ANAGINA e la FIRST CISL, la FISAC CGIL, la FNA, la UILCA, si è stipulato il seguente CCNL impiegati amministrativi agenzie generali di Generali Italia Spa.

Il CCNL decorre dalla data della sua stipulazione e scadrà il 30/6/2020.

ALLEGATO 6 - Accordo quadro per l'attuazione del trattamento di previdenza integrativa

1) E' istituito un trattamento previdenziale a favore dei dipendenti delle Agenzie Generali di Generali Italia S.P.A. mediante costituzione con atto pubblico ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 c.c. di un apposito Fondo di Previdenza, che opera in conformità delle disposizioni legislative in materia .

2) Scopo del Fondo è quello di garantire ai lavoratori l'erogazione di una rendita vitalizia o di un capitale al momento in cui lasciano il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell'INPS. Il Fondo eroga in generale prestazioni in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 (anticipazioni, riscatti prepensionamento e prestazioni di previdenza complementare).

3) Le Agenzie Generali finanziano il trattamento di previdenza mediante versamento, a favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo, una volta all'anno, al 31 dicembre, di una somma pari all'1,30% della retribuzione complessiva.

Agli effetti della determinazione della retribuzione complessiva di cui al comma precedente, vanno presi in considerazione esclusivamente i seguenti elementi :

l'importo annuo che al momento del versamento è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale nonché dell'indennità di carica del livello nel quale il lavoratore interessato si trova inserito. Per l'anno di assunzione verrà versata una quota pari ad 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto il 1° gennaio stesso).

Per l'anno di cessazione verrà versata una quota pari ad 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (la quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell'anno verrà recuperata dall'Agenzia Generale sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).

Il contributo dell'Agenzia Generale, in caso di eventuale non adesione individuale al Fondo non si converte in un trattamento di altro genere.

E prevista per la generalità dei lavoratori interessati la possibilità di aderire senza conferimento del TFR ovvero mediante il versamento delle seguenti quote del TFR maturato : 50% o 100%.

4) È in facoltà degli aderenti versare al Fondo contributi volontari .

ALLEGATO 6/BIS - Trattamento di previdenza integrativa a favore dei dipendenti di cui all'allegato a al protocollo d'intesa del 10/2/2001

Per i dipendenti cui trova applicazione il Protocollo d'intesa di cui all'allegato 10 al presente CCNL (Dipendenti di cui all'allegato A al Protocollo d'intesa del 10/2/2001) le Agenzie Generali contribuiranno al finanziamento del trattamento di previdenza mediante versamento, una volta all'anno, di una somma pari al 2% della retribuzione annua.

Rimangono salve le previsioni di maggior favore previste a livello aziendale .

11/06/2014

Verbale di accordo

Il giorno 11/6/2014, tra l'ANAGINA e la FIBA-CISL, la FISAC-CGIL, la FNA, la UILCA-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo.

Punti essenziali della trattativa non scindibili, vevoli salvo ratifica dei competenti organi.

Art. 7 Previdenza Integrativa

1. Per il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10/2/2001, rimarrà fermo quanto previsto dagli artt. 52 ter e quater e dall'allegato n. 12 CCNL del 5/5/1995 in materia di previdenza integrativa ovvero da contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti.

2. L'assegno adpersonam sarà computabile ai fini della contribuzione al Fondo Pensione.

3. Nei loro confronti non troverà, pertanto, applicazione quanto previsto nell'Allegato 7 Parte I del presente CCNL.

09/07/1996

Allegato 11

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con riferimento al D.Lgs del 21/4/1993 n. 124 e alla L. 4/8/1995 n. 335 le parti concordano di incontrarsi entro il mese di novembre 1996, per l'esame delle relative problematiche anche in relazione ai decreti attuativi del Ministero del Lavoro in corso di emissione, e le determinazioni conseguenti in materia di previdenza complementare.
